



CITTÀ DI AVIGLIANO

*“PROGRAMMAZIONE, RISORSE E PROMOZIONE ECONOMICA DEL TERRITORIO”
SERVIZIO FINANZIARIO*

Procedura aperta
per l'affidamento
del Servizio di tesoreria
del Comune di Avigliano

QUINQUENNIO 2018 - 2022

DISCIPLINARE DI GARA

Art.1 - Oggetto del contratto

1. Il contratto ha per oggetto l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale ai sensi dell'art.209 e segg. del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che include il complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria dell'ente, con riguardo, fra l'altro, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori e agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e convenzionali.
2. Il contratto e gli obblighi delle parti sono analiticamente descritti nella convenzione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale.

Art.2 - Durata del contratto

1. Il servizio da appaltare ha durata pari a cinque anni solari, decorrenti dal giorno 1.1.2018 al giorno 31.12.2022, rinnovabile per ulteriori cinque anni - anche frazionabili - ai sensi dell'art.210 del D.Lgs. n.267/2000, alle medesime condizioni contrattuali o in presenza di condizioni migliorative.
2. È fatto obbligo al Tesoriere di proseguire nell'espletamento del servizio affidato anche dopo la data di scadenza della convenzione, per almeno mesi sei e comunque fino a quando non divenga efficace un'ulteriore convenzione per il medesimo servizio.

Art.3 - Valore del contratto

1. Il valore complessivo a base d'asta per il servizio in oggetto, per l'intera durata quinquennale, è stabilito in € 30.000,00, oltre IVA come per legge.
2. Per il servizio è corrisposto al Tesoriere un canone annuo pari a un quinto dell'offerta presentata in sede di gara, al netto del ribasso.
3. Non si rende necessaria la redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), di cui all'art.26 del D.Lgs. n.81/2008, in quanto non è richiesto al Tesoriere di svolgere compiti nella sede comunale, per cui non vi sono interferenze, né sovrapposizioni fisiche e produttive, rispetto ad altre attività svolte dall'Ente o per conto dell'Ente.

Art.4 - Soggetti ammessi a partecipare

1. Ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. n.267/2000, sono ammessi a partecipare alla gara per l'affidamento del servizio di tesoreria:
 - a) le banche autorizzate a svolgere attività bancaria secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
 - b) le società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a € 500.000 e, comunque, non inferiore a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi locali che, alla data del 25.2.1995, erano incaricate allo svolgimento del servizio medesimo;
 - c) altri soggetti abilitati per legge allo svolgimento del servizio di tesoreria.

Art.5 - Requisiti di partecipazione

1. Sono ammessi a partecipare alla procedura per l'affidamento del servizio, i soggetti di cui all'art.4, che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - 1.1 Requisiti di ordine generale - i concorrenti devono dimostrare, per tutti i soggetti per i quali il requisito è prescritto dalla legge:
 - a) l'insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016;
 - b) l'inesistenza di cause ostative di cui all'art.67 del D.Lgs. n.159/2011 (disposizioni antimafia);
 - c) di essere in regola con le prescrizioni della Legge n.68/1999 e della Legge n.383/2001.
 - 1.2 Requisiti di idoneità professionale - i concorrenti devono dimostrare:

- a) l'iscrizione e l'assenza di procedure di cancellazione nei registri professionali o commerciali per l'attività oggetto del contratto; più precisamente:
 - l'iscrizione nel registro professionale della C.C.I.A.A. o in uno dei registri previsti dall'art.83, co.3, del D.Lgs. n.50/2016, per le imprese italiane o con sede in Italia;
 - l'iscrizione nel registro professionale o commerciale dello Stato membro di residenza per attività coincidente con quella oggetto della concessione da detto registro, per i concorrenti di altro Stato membro con sede al di fuori dell'Italia;
- b) l'autorizzazione a svolgere l'attività di cui all'art.10 del D.Lgs. n.385/1993 e l'iscrizione nell'albo di cui all'art.13 del medesimo decreto (per le imprese di altro Stato membro con sede al di fuori dell'Italia, l'autorizzazione a svolgere attività bancaria secondo la legislazione dello Stato di appartenenza);
- c) l'iscrizione nell'Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23.6.2004, istituito presso il Ministero delle attività produttive (per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria, costituiti anche in forma consortile), ovvero, nel caso di cooperative residenti in altri Stati membri, l'iscrizione presso analogo registro previsto dalla legislazione dello Stato di appartenenza.

1.3 Requisiti di capacità tecnico-professionale - i concorrenti devono dimostrare:

- a) di aver svolto, nell'ultimo quinquennio, analogo servizio di tesoreria in almeno un ente locale con popolazione non inferiore a n.10.000 abitanti, di durata almeno triennale;
- b) di disporre di almeno n.2 sportelli bancari attivi nel territorio del comune di Avigliano, ovvero d'impegnarsi ad attivare detti sportelli entro sei mesi dall'assunzione del servizio;
- c) di disporre di idonee procedure informatizzate per l'interscambio dei dati, delle informazioni e della documentazione connessa all'espletamento del servizio.

2. Per i requisiti del concorrente è suggerito l'utilizzo dell'apposito modello predisposto dalla Stazione Appaltante "Modello di domanda", di cui all'allegato "A1" al presente disciplinare.

Art.6 - Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari e concorrenti - divieti

- 1. I raggruppamenti d'impresa e i consorzi ordinari di concorrenti, di cui all'art. 48 del D.Lgs. n.50/2016, possono partecipare alla gara, purché in possesso dei requisiti previsti dal precedente art.5, come integrati dalle disposizioni previste nel presente articolo.
- 2. In caso di raggruppamenti e consorzi, l'offerta deve specificare le parti del servizio eseguite dai singoli operatori economici.
- 3. La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti raggruppati o consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice, nonché nei confronti dei terzi coinvolti nell'espletamento del servizio.
- 4. È consentita la partecipazione alla gara anche da parte di raggruppamenti d'impresa o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti. In tale caso essi devono:
 - a) indicare la composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario, specificando il soggetto che assumerà la qualifica di mandatario;
 - b) sottoscrivere l'offerta da parte tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio;
 - c) assumere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, verrà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
- 5. I raggruppamenti d'impresa o consorzi ordinari di concorrenti già costituiti, devono:
 - a) dichiarare che il raggruppamento nel suo complesso e i singoli partecipanti al raggruppamento o al consorzio possiedono i requisiti richiesti;

- b) allegare copia dell'atto pubblico (o della scrittura privata autenticata) del mandato speciale di rappresentanza collettivo e irrevocabile, conferito al mandatario, da cui risultino i poteri conferiti dalle mandanti;
 - c) allegare copia degli atti costitutivi di eventuali consorzi o altre forme di associazione riconosciute dalla Legge;
 - d) indicare la ripartizione del servizio tra i componenti il raggruppamento.
6. È vietato ai concorrenti partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara in forma singola e in raggruppamento o consorzio, ai sensi dell'art.48, co.9, del D.Lgs. n.50/2016.
7. È vietata qualsiasi modificazione alla composizione del raggruppamento o consorzio rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, fatto salvo quanto disposto all'art. 48, co.18 e 19, del D.Lgs. n.50/2016.
8. Le dichiarazioni dei concorrenti che partecipano in forma raggruppata o consorziata sono contenute nell'apposito modello predisposto dalla Stazione Appaltante *"Modello di domanda e di dichiarazioni"*, di cui all'allegato *"A1"* al presente disciplinare.

Art.7 - Avalimento

1. Conformemente alla disciplina di cui all'art. 89 del D.Lgs. n.50/2016, il concorrente può avvalersi di altro operatore economico per soddisfare il possesso di requisiti di carattere tecnico - organizzativo.
2. Il contratto di avalimento dev'essere redatto in modo tale da assicurare che il soggetto ausiliario ponga effettivamente e concretamente a disposizione della concorrente le risorse necessarie a eseguire la commessa, nonché l'impegno a fornire strutture, personale qualificato, tecniche operative e mezzi collegati alla qualità concessa.
3. A pena di esclusione dei partecipanti:
- non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un partecipante;
 - non è consentito che partecipino alla gara l'impresa ausiliaria e il soggetto partecipante che si avvale, salvo il caso in cui appartengano allo stesso raggruppamento e, quindi, presentino un'unica offerta.
4. Nel caso di ricorso all'avvalimento, l'impresa ausiliaria deve rendere e produrre le dichiarazioni prescritte dall'art.89, co.1 del D.Lgs. n.50/2016.
5. L'invio di tali dichiarazioni avviene a cura dell'operatore economico partecipante alla gara. Al termine della procedura l'Amministrazione trasmetterà all'ANAC tutte le dichiarazioni di avalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza e per la pubblicità.
6. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente articolo si fa rinvio integrale all'art. 89 del D.Lgs. 50/2016.
7. Per la dichiarazione dei requisiti dell'ausiliaria è suggerito l'utilizzo dell'apposito modello predisposto dalla Stazione Appaltante *"Dichiarazioni dell'ausiliaria"*, di cui all'allegato *"A2"* al presente disciplinare.

Art.8 - Criteri di aggiudicazione

1. Il servizio è aggiudicato, ai sensi dell'art.95 del D.Lgs n.50/2016, a favore del soggetto che ha formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata secondo il punteggio conseguito sulla base dei sotto elencati criteri e parametri di riferimento (punteggio massimo complessivo conseguibile punti 100).
2. Ai fini dell'individuazione dell'offerta più vantaggiosa sono assunti gli elementi qualitativi (Q1-6) ed economico (E1) e i corrispondenti fattori ponderati di seguito indicati, rilevabili dalle offerte qualitativo-economiche presentate dai concorrenti:

<i>criterio</i>	<i>descrizione del criterio</i>	<i>massimo punteggio attribuibile</i>	<i>criterio di attribuzione del punteggio</i>
Q.1	numero di unità di personale addetto in via esclusiva al servizio di tesoreria del Comune di Avigliano	7	<i>fino a 1 unità: punti 1</i> <i>da 1 a 3 unità: punti 3</i> <i>oltre 3 unità: punti 7</i>
Q.2	spese di bonifico (non maggiori di €3,00) a carico dei beneficiari privati, in caso di bonifici su conti correnti accesi presso soggetti diversi dal Tesoriere	3	<i>per costo del bonifico pari a € 3: punti 0</i> <i>per ogni riduzione di € 0,50: punti 0,5</i> <i>per totale esenzione dei costi di bonifico: punti 3</i>
Q.3	tasso di interesse debitore applicato sulle anticipazioni di Tesoreria: <i>valore espresso in cifre e in lettere, con arrotondamento alla terza cifra decimale, dello spread offerto, in aumento (non più di due punti percentuali) o in diminuzione (in qualsiasi misura), rispetto al tasso Euribor a tre mesi -base 360- riferito alla media del mese precedente, tempo per tempo vigente, spread che resterà inalterato per tutta la durata della convenzione</i>	10	<i>per variazioni del tasso rispetto a Euribor pari a zero: punti 8</i> <i>per aumento del tasso rispetto a Euribor in misura da 0,01% a 0,50% = punti 5</i> <i>per aumento del tasso rispetto a Euribor in misura da 0,51 a 1 = punti 3</i> <i>per aumento del tasso rispetto a Euribor in misura da 1,01 a 2 = punti 0</i> <i>per ogni diminuzione rispetto a Euribor di 0,05 il punteggio 8 sarà aumentato di punti 0,5</i>
Q.4	tasso di interesse creditore applicato sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi costituiti presso il tesoriere: <i>valore espresso in cifre e in lettere con arrotondamento alla terza cifra decimale, dello spread offerto in aumento o in diminuzione (in qualsiasi misura) rispetto al tasso Euribor a tre mesi -base 360- riferito alla media del mese precedente, tempo per tempo vigente, spread che resterà inalterato per tutta la durata della convenzione</i>	10	<i>per variazioni del tasso rispetto a Euribor pari a zero: punti 5</i> <i>per ogni aumento rispetto a Euribor di 0,05 detto punteggio sarà aumentato di punti 1</i> <i>per ogni diminuzione rispetto a Euribor di 0,05 il medesimo punteggio sarà decrementato di punti 1</i>
Q.5	disponibilità a sostenere le spese postali e di bollo, per la gestione del servizio di tesoreria	10	<i>in presenza di disponibilità: 10 punti</i> <i>in assenza di disponibilità o in presenza di disponibilità parziale: 0 punti</i>
Q.6	eventuali contributi per attività istituzionali dell'Ente (<i>interventi economici annui per sponsorizzazioni di attività promosse e organizzate dal Comune</i>)	20	<i>in caso di nessun contributo: punti 0</i> <i>per contributi annui da € 500 a € 1.000: punti 5</i> <i>per contributi annui da € 1.001 a € 2.000: punti 10</i> <i>per contributi annui oltre € 2.000: punti 20</i>
E.1	corrispettivo annuo del servizio (<i>valore diverso da zero, pena l'esclusione, espresso in termini di riduzione percentuale - a tre cifre decimali - rispetto al compenso annuale posto a base di gara di € 6.000 oltre IVA</i>)	40	<i>maggior ribasso percentuale: punti 40</i> <i>alle offerte intermedie sarà assegnato il punteggio calcolato mediante interpolazione lineare, in base alla seguente formula:</i> <i>offerta/offerta massima x punteggio massimo</i>

3. In relazione ai criteri Q.3 e Q.4, si precisa che, per la concreta applicazione del contratto, laddove la variazione di Euribor nel tempo determini l'inversione del segno di un tasso d'interesse risultante (rendendo attivo il tasso d'interesse debitore e/o passivo il tasso d'interesse creditore), detto tasso sarà convenzionalmente posto pari a zero, indipendentemente dallo spread offerto in sede di gara.

4. L'eventuale aumento del tasso debitore rispetto a Euribor può avvenire al massimo per due punti percentuali, pena l'esclusione dell'offerta.
5. Tutti gli elementi di offerta devono essere espressi con un massimo di tre cifre decimali.
6. I punteggi sono assegnati con arrotondamento al secondo decimale (l'eventuale arrotondamento del terzo decimale è effettuato sulla base del metodo matematico: se il terzo decimale è inferiore a 5 si arrotonda per difetto, mentre se uguale o superiore a 5 si arrotonda per eccesso).
7. Il concorrente deve dichiarare che, nella formulazione dell'offerta economica per la prestazione in oggetto, si è tenuto conto del costo del lavoro e della sicurezza per il perfezionamento degli obblighi contrattuali e, in particolar modo, degli obblighi posti a carico dei datori di lavoro dalle vigenti norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di rispetto delle condizioni di lavoro, incluso gli obblighi previdenziali, assistenziali e antinfortunistici prescritti dalla normativa vigente.
8. Per la formulazione dell'offerta qualitativo-economica, è suggerito l'uso del modello predisposto dalla Stazione Appaltante "*Modello di offerta*", di cui all'Allegato "B" al presente disciplinare.

Art.9 - Modalità di presentazione delle offerte

1. Per partecipare alla gara, ciascun concorrente deve presentare un'offerta costituita da un unico plico, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, riportante all'esterno, oltre al nome e all'indirizzo del mittente, la dicitura "Offerta per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale - quinquennio 2018/2022". Si consiglia altresì di apporre all'esterno la dicitura "*Documenti di gara: non aprire*".
2. Il plico dev'essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; la sigillatura dev'essere effettuata, preferibilmente con nastro adesivo antistrappo, almeno lungo i lembi incollati dal concorrente dopo l'introduzione del contenuto (non è necessaria per i lembi preincollati in sede di fabbricazione).
3. Il plico, contenente le buste interne della documentazione e dell'offerta qualitativo-economica innanzi descritte, deve pervenire, a pena di esclusione dalla gara, a mezzo raccomandata del servizio postale, anche con autoprestazione di cui all'art.8 del D.Lgs. n.261/1999, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio e all'indirizzo indicati nel bando di gara. La consegna a mano del plico direttamente all'indirizzo di destinazione è ammessa anche senza formalità, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9:00 alle ore 12:00. In caso di consegna con metodo diverso dal servizio postale fa fede la data e l'ora apposte sul plico dall'addetto alla ricezione. Il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente; la Stazione Appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico.
4. Il plico deve contenere al proprio interno due buste recanti l'intestazione del mittente e la dicitura inequivocabile come segue:
 - busta "*A - documentazione amministrativa*";
 - busta "*B - offerta qualitativo-economica*".
5. Le buste interne devono essere chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura. La busta interna contenente l'offerta qualitativo-economica dev'essere altresì sigillata, preferibilmente con nastro adesivo antistrappo, con le stesse modalità indicate per il plico.
6. La busta "*A - documentazione amministrativa*" deve contenere:
 - A.1) la domanda di partecipazione alla gara e le dichiarazioni del concorrente relative ai requisiti di cui ai precedenti artt. 4), 5) e 6), rese secondo le modalità previste dal D.P.R. n.445/2000, a firma del legale rappresentante del concorrente. Alla domanda dev'essere allegata copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore; in tal caso dev'essere allegata anche la relativa procura (in originale o copia conforme). La domanda e le dichiarazioni devono essere formulate in carta libera, obbligatoriamente in lingua italiana, preferibilmente mediante l'ausilio del modello predisposto dalla Stazione Appaltante.

Le dichiarazioni relative alla situazione dell'offerente dovranno contenere:

- a. la specificazione dei numeri identificativi e della località di iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, nonché delle generalità di tutte le seguenti persone fisiche:
- il titolare in caso di impresa individuale;
 - tutti i soci in caso di società in nome collettivo;
 - tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
 - tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, i compiti di direzione o di vigilanza, ovvero tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
 - tutti i direttori tecnici;
 - limitatamente alle società di capitali con meno di quattro soci: il socio unico, il socio con partecipazione almeno del 50 per cento per le società con due o tre soci, ambedue i soci in caso di società con due soli soci con partecipazione paritaria al 50 per cento (in ogni caso persone fisiche);
 - il procuratore o l'istitutore, munito di potere di rappresentanza idoneo in relazione alla gara, se questi è il soggetto che ha sottoscritto l'offerta, ai sensi del Capo 2, lettera d);
- b. L'assenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione a procedure di appalto previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016:
- 2.1) di cui all'art.80, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016 - La dichiarazione è obbligatoria per tutti i soggetti di cui al precedente numero 1); detta dichiarazione deve attestare l'inesistenza di sentenze di condanna passate in giudicato, di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima.

N.B. Ai fini della dichiarazione (e per non incorrere nell'esclusione per falsa dichiarazione) si devono dichiarare tutte le sentenze e tutti i decreti penali di condanna passati in giudicato nonché le sentenze di

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. ("patteggiamenti"), compresi i casi in cui siano stati concessi i benefici della "sospensione della pena" e/o della "non menzione" ai sensi dell'art. 175 c.p.. Si fa presente anche che nel certificato del Casellario giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della "non menzione" ai sensi dell'art. 175 c.p. e le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell'ammenda, che, invece, è obbligatorio dichiarare a pena di esclusione; pertanto la produzione in sede di offerta del certificato del Casellario giudiziale, stante detta intrinseca incompletezza non è idonea a surrogare l'obbligo di rendere la dichiarazione sostitutiva che, pertanto, deve essere sempre prodotta; nei casi di incertezza si consiglia all'interessato di effettuare presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una semplice "visura" (art. 33 d.P.R. n. 313 del 2002), con la quale anche il soggetto interessato può prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali, senza le limitazioni sopra ricordate. Non è necessario dichiarare l'eventuale esistenza di condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 c.p. o l'estinzione del reato, oppure la revoca, sempre che la riabilitazione, l'estinzione o la revoca sia stata dichiarata con provvedimento dell'autorità giudiziaria. Non è necessario dichiarare i reati depenalizzati. Limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, l'operatore economico è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti; in tal caso la stazione appaltante può ammettere l'operatore economico laddove ritenga che le misure siano sufficienti.

- 2.2) di cui all'art.80, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016, mediante dichiarazione da parte dell'operatore economico di insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del d.lgs. n.159 del 2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, co. 4, del medesimo decreto e di insussistenza di procedimenti pendenti per l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza. La dichiarazione è obbligatoria per tutti i soggetti di cui al precedente numero 1);

- 2.3) di cui all'art.80, comma 4, del d.lgs. n.50/2016, mediante dichiarazione da parte dell'operatore economico di assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, nonché dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

N.B. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del D.M. Lavoro e politiche sociali 30.01.2015, pubblicato sulla GURI n. 125 dell'01.06.2015. L'esclusione non è disposta quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

- 2.4) di cui all'art.80, comma 5, del decreto legislativo n.50/2016, dichiarati come segue:

- a) che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all'art.30, co.3, del d.lgs n.50/2016;

N.B. Si rammenta che la dichiarazione deve essere resa, tra l'altro, per tutte le infrazioni comunque risultanti sul sito dell'Osservatorio alla data della presentazione della dichiarazione, anche se gli effetti delle stesse siano decaduti, pena la successiva esclusione dalla gara e le ulteriori conseguenze per dichiarazione mendace. L'operatore economico è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire

ulteriori reati o illeciti; in tal caso la stazione appaltante può ammettere l'operatore economico laddove ritenga che le misure siano sufficienti.

- b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo (salvo il caso di concordato con continuità aziendale) e che non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
N.B. È fatto salvo il caso di concordato con continuità aziendale.
- c) che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, quali:
- significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;
 - il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
 - il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione o l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
N.B. La dichiarazione deve essere resa per tutti gli illeciti commessi nell'esercizio dell'attività professionale, essendo la valutazione della gravità degli stessi di pertinenza della Stazione Appaltante. A titolo esemplificativo, il concorrente dovrà dichiarare eventuali risoluzioni contrattuali intervenute relativamente ad appalti con altre pubbliche amministrazioni. La dichiarazione è obbligatoria per tutte le persone fisiche di cui al precedente numero 1)
- d) che non sussiste alcuna situazione di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42, co.2, del d.lgs n.50/2016, in quanto né personale della stazione appaltante né prestatori di servizi attivi nello svolgimento della procedura di aggiudicazione ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o di altro tipo correlato all'offerta di questo operatore economico;
- e) che non sussiste alcuna distorsione della concorrenza in quanto né l'operatore economico né un'impresa allo stesso collegata ha fornito la documentazione di cui all'art. 66, co.2, del d.lgs n.50/2016 o ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di appalto;
- f) che non è stato assoggettato alla sanzione interdittiva di cui all'art.9, co.2, lett. c), del d.lgs. n.231/2001 (ad esempio: per atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n.286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990, esclusione dagli appalti disposta ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge n.300/1970; divieto imposto dall'art.53, comma 16-ter, del d.lgs. n.165/2001; incapacità a contrattare imposta o divieto di concludere contratti imposti in applicazione degli articoli 32-quater o 603-ter del codice penale) o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art.14 del d.lgs. n.81/2008;
- g) che non è stata presentata nella procedura di gara in corso documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- h) che non vi sono iscrizioni nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara;
- i) che non vi sono iscrizioni nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;

- j) che nell'anno antecedente la data del bando di gara non è stata accertata in via definitiva la violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della legge n. 55 del 1990 o, in ogni caso, che tale violazione è stata rimossa;
- k) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 68 del 1999;
- l) che non ricorrono le seguenti condizioni: pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991 (in quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo), non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa); la circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la data del bando di gara; le predette dichiarazioni sono obbligatorie per tutte le persone fisiche di cui al precedente n.1;
- m) che, rispetto ad un altro partecipante alla presente gara, non si trova oppure si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; a tal fine deve dichiarare, alternativamente:
 - di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
 - di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
 - di essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

N.B. Nell'eventualità di situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o nei casi di una qualsiasi relazione anche di fatto, è necessario dichiarare tale situazione e di aver formulato l'offerta autonomamente.
- 2.5) di cui all'art.80, comma 12, del D.Lgs. n.50/2016, attestati dall'operatore economico mediante dichiarazione di assenza di iscrizioni nel casellario informatico efficaci ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara, per avere l'operatore economico presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure di gara;
- c. le dichiarazioni relative ai provvedimenti di cui al precedente numero 2.1) e la dichiarazione di cui al precedente punto 2.4, lettera c), devono riguardare anche i soggetti di cui al precedente numero 1 che siano cessati dalla carica nell'anno antecedente la data del bando di gara; pertanto il concorrente deve dichiarare:
 - 3.1) se vi sono oppure non vi sono soggetti, tra quelli di cui al numero 1, cessati dalla carica nell'ultimo anno antecedente la data del bando di gara;
 - 3.2) se vi sono tali soggetti cessati:
 - l'indicazione delle sentenze passate in giudicato, dei decreti penali irrevocabili e delle sentenze di applicazione della pena su richiesta, in capo a tali soggetti cessati, corredati dalla dimostrazione che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata dei soggetti cessati;
 - l'assenza dei citati provvedimenti di natura penale;
- d. assenza di partecipazione plurima, ai sensi dell'art.198, comma 2, del decreto legislativo n.50/2016, ovvero che alla stessa gara non partecipa contemporaneamente:
 - a) individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;

- b) individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale consorziata di un consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane per la quale il consorzio concorre e a tal fine indicata per l'esecuzione;
- e. a comprova dei requisiti di idoneità professionale, la dichiarazione:
- e.1. di iscrizione nel registro professionale per l'attività oggetto del contratto;
 - e.2. di assenza di procedure in corso di cancellazione dal registro di cui al precedente punto;
 - e.3. del possesso, alternativamente:
 - di autorizzazione a svolgere l'attività di cui all'art.10 del D.Lgs. n.385/1993 e d'iscrizione nell'albo di cui all'art.13 del medesimo decreto (per i concorrenti con sede in Italia);
 - di autorizzazione a svolgere attività bancaria secondo la legislazione dello Stato di appartenenza (per le imprese di altro Stato membro con sede al di fuori dell'Italia);
 - e.4. del possesso di iscrizione, alternativamente:
 - nell'Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23.6.2004, istituito presso il Ministero delle attività produttive (per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria, costituiti anche in forma consortile con sede in Italia);
 - presso registro previsto dalla legislazione dello Stato di appartenenza (per le cooperative con sede al di fuori dell'Italia);
- f. a comprova dei requisiti di capacità tecnico-professionale:
- f.1. la specificazione dei servizi di tesoreria analoghi a quello posto in gara in almeno un ente locale con popolazione non inferiore a n.10.000 abitanti, di durata almeno triennale, effettuati nell'ultimo quinquennio;
 - f.2. la dichiarazione, alternativamente:
 - di disporre di almeno n.2 sportelli bancari attivi nel territorio del comune di Avigliano;
 - d'impegnarsi ad attivare, in caso di aggiudicazione, almeno n.2 sportelli bancari attivi nel territorio del comune di Avigliano entro sei mesi dall'assunzione del servizio;
 nonché:
 - la dichiarazione di disporre di idonee procedure informatizzate per l'interscambio dei dati, delle informazioni e della documentazione connessa all'espletamento del servizio.
- g. la dichiarazione che la propria offerta, avente validità pari a n.180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione, s'intende, trascorsi i suddetti 180 giorni, tacitamente prorogata nella sua validità per ulteriori 180 giorni in assenza di una formale revoca;
- h. l'espressa accettazione che, in caso di affidamento del servizio e laddove esigenze di servizio lo richiedano, il Comune possa dichiarare l'offerta impegnativa immediatamente dopo l'aggiudicazione e anche prima della stipulazione del contratto; di accettare, in tal caso, l'obbligo di dare esecuzione al servizio, nei modi previsti dal bando, dalla bozza di Convenzione e dall'offerta, dal giorno 1.1.2018;
- i. in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario / rete di imprese, ai sensi dell'art.48 del d.lgs. n.50/2016:
- per l'operatore economico mandatario, la dichiarazione di assumere mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza dallo/dagli operatore/i economico/i mandante/i individuato/i nelle dichiarazioni e a stipulare il contratto in nome e per conto proprio e del/dei mandante/i;
 - per ogni operatore economico mandante, la dichiarazione di conferire mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza all'operatore economico individuato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e del mandante, nonché degli altri mandanti;
 - la specificazione delle prestazioni e delle quote assunte nell'ambito del raggruppamento;
 - l'accettazione, senza riserve, che qualunque comunicazione inviata all'operatore economico designato quale mandatario, ad uno dei recapiti indicati da quest'ultimo si deve intendere estesa automaticamente a tutti gli operatori economici mandanti;
 - l'impegno a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo, a

- perfezionare in tempo utile il relativo mandato irrevocabile indicando nel medesimo atto la quota di partecipazione di ciascun operatore economico al raggruppamento e a conformarsi alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei;
- j. la dichiarazione di avere esaminato il Disciplinare di gara e la bozza di Convenzione, di avere preso conoscenza delle condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dell'offerta, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio e di aver giudicato il servizio stesso eseguibile e l'importo a base d'asta nel suo complesso remunerativo rispetto al servizio da espletare e tale da consentire l'offerta qualitativo-economica presentata;
 - k. la dichiarazione di essere in regola con le posizioni contributive;
 - l. la specificazione se, ai fini del soddisfacimento dei requisiti, s'invoca l'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del D.Lgs. n.50/2016;
 - m. la dichiarazione di autorizzare all'utilizzo dei dati inseriti nelle dichiarazioni, nonché nell'ulteriore documentazione presentata per la gara, ai sensi degli articoli 20, 21 e 22, del D.Lgs. n.196/2003, ferme restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e di acquisizione del consenso, ai fini dell'espletamento della gara e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; di autorizzarne, altresì, la comunicazione ai funzionari e agli incaricati della Stazione Appaltante e agli eventuali controinteressati che ne fanno richiesta motivata;
 - n. la dichiarazione di essere consapevole che i contenuti delle dichiarazioni possono essere sottoposti a verifica ai sensi dell'articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 2000 e, in relazione ai requisiti speciali, a procedura di comprova;
 - o. l'autorizzazione della Stazione Appaltante ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati necessari per dette verifiche.
- A.2) dichiarazioni dell'impresa ausiliaria (esclusivamente in caso di ricorso all'avvalimento) indicate nel precedente art.7, preferibilmente redatte mediante l'utilizzo del modello predisposto dalla Stazione Appaltante, a firma del legale rappresentante. Alla domanda dev'essere allegata copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
- A.3) schema di convenzione in originale, sottoscritto in ogni pagina e in calce per accettazione dal legale rappresentante del soggetto concorrente o da un suo procuratore (in tal caso dev'essere allegata la relativa procura). In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa non ancora costituito o consorzio ordinario, lo schema di convenzione dev'essere sottoscritto dai legali rappresentanti di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio;
- A.4) PASSOE di cui all'art. 2, co.3.2, della deliberazione ANAC n.111 del 20.12.2012;
- A.5) cauzione provvisoria di € 600,00 (seicento), pari al 2% dell'importo a base d'asta, costituita, a scelta dell'offerente, da:
- titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione Appaltante;
 - fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n.385 del 1993, recante la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, co.2, del c.c., dell'immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta; tali condizioni si intendono soddisfatte qualora la cauzione sia prestata con la scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato con d.m. n.123 del 2004, a condizione che sia riportata la clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, co.2, del codice civile; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione dev'essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi;
- A.6) impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva), pari al 10% dell'importo di contratto, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario; tale impegno:

- dev'essere prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo qualora la cauzione provvisoria sia prestata in una delle forme di cui alla precedente lett. e), primo punto;
 - s'intende assolto e soddisfatto qualora la cauzione sia prestata mediante la scheda tecnica di cui allo schema di polizza tipo 1.1, approvato con d.m. n.123 del 2004; in caso contrario deve essere riportato espressamente all'interno della fideiussione o in appendice alla stessa.
7. La busta "B - offerta qualitativo-economica" deve contenere, pena l'esclusione, esclusivamente l'offerta redatta secondo i criteri stabiliti al precedente art.8, redatta preferibilmente utilizzando il modello predisposto dalla Stazione Appaltante. Detta offerta:
- dev'essere sottoscritta dal legale rappresentante, ovvero da suo procuratore (in tal caso dev'essere allegata la relativa procura). In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa non ancora costituito o consorzio ordinario di concorrenti, l'offerta, unica per tutto il raggruppamento o consorzio, dev'essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese partecipanti;
 - dev'essere redatta su carta in competente bollo o su carta resa legale mediante apposizione di una o più marche ogni quattro fogli debitamente annullate, timbrata e sottoscritta in ogni pagina dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata;
 - deve riportare i prezzi e il ribasso percentuale sull'importo a base d'asta ed è indicato in cifre e in lettere. In particolare, il ribasso non deve riportare più di tre cifre decimali. In caso di discordanza tra valori indicati in cifre e valori indicati in lettere prevalgono quelli indicati in lettere. Qualora le percentuali di sconto siano precedute dal segno negativo "-" (meno), non si applica il principio algebrico del doppio negativo corrispondente al positivo e l'offerta viene considerata in ogni caso come di ribasso percentuale.
8. In sede di valutazione dell'offerta qualitativo-economica possono essere richiesti, a completamento, ulteriori informazioni e chiarimenti. A tale richiesta i concorrenti interessati devono ottemperare entro dieci giorni naturali e consecutivi, pena l'esclusione dalla prosecuzione della gara. Nessun rimborso o compenso spetta ai concorrenti per l'elaborazione dell'offerta.

Art.10 - Validità dell'offerta

1. L'offerta è revocabile incondizionatamente solo e soltanto prima del termine di scadenza per la presentazione dell'offerta. Trascorso tale termine, la proposta diventa irrevocabile e la ditta concorrente è vincolata alle condizioni espresse nella propria offerta per un periodo di 180 (centottanta) giorni solari e consecutivi a partire dalla data ultima fissata per la presentazione dell'offerta. L'offerta è tacitamente prorogata per ulteriori 180 giorni nella sua validità se la ditta offerente non provvederà formalmente alla sua revoca.
2. L'offerta non potrà in alcun modo essere ritirata prima della conclusione delle operazioni di gara.

Art.11 - Cause d'invalidazione delle offerte

1. Sono escluse, senza che si proceda all'apertura del plico di invio, le offerte:
 - pervenute dopo il termine perentorio indicato nel bando di gara, indipendentemente dall'entità del ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, l'offerta non giunga a destinazione in tempo utile;
 - con modalità di chiusura e di confezionamento, compresi i sigilli e le sigle sui lembi del plico di invio, difformi da quanto prescritto dal presente disciplinare;
 - il cui plico di invio non rechi all'esterno l'indicazione della gara o la denominazione del concorrente; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzi è sufficiente l'indicazione dell'operatore economico designato mandatario o capogruppo;
 - il cui plico di invio presenti strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la segretezza.

2. Sono escluse dopo l'apertura del plico d'invio, senza che si proceda all'apertura delle buste interne, le offerte:

- prive della busta interna "*B - Offerta qualitativo-economica*" o la cui busta "*B - Offerta qualitativo-economica*" presenti modalità di chiusura e di confezionamento, compresi i sigilli e le sigle sui lembi, difformi da quanto prescritto dal presente disciplinare, oppure presenti strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la segretezza;
- carenti di una o più di una delle dichiarazioni e documenti richiesti, quand'anche una o più d'una delle certificazioni o dichiarazioni mancanti siano rinvenute nella busta interna "*B - Offerta qualitativo-economica*" che venga successivamente aperta per qualsiasi motivo, ad eccezione di quanto diversamente previsto dal presente Disciplinare di gara;
- con una o più di una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni non veritiere oppure non sottoscritte dal soggetto competente;
- il cui concorrente non dichiara il possesso di uno o più d'uno dei requisiti di partecipazione in misura sufficiente oppure non dichiara il possesso di una o più d'una delle qualificazioni rispetto a quanto prescritto;
- il cui concorrente abbia presentato una cauzione provvisoria d'importo minore da quello prescritto, intestata ad altro soggetto oppure carente di una delle clausole prescritte dagli atti di gara;
- il cui concorrente non abbia presentato una dichiarazione di impegno, rilasciata da un istituto autorizzato, a rilasciare la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) in caso di aggiudicazione, salvo che tale dichiarazione sia assorbita nella scheda tecnica di cui allo schema tipo 1.1 approvato con d.m. n.123 del 2004;
- il cui concorrente, da costituirsi in forma di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, non abbia prodotto l'atto di impegno;
- il cui concorrente, da costituirsi in forma di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, non abbia dichiarato le prestazioni o le parti di prestazioni da eseguirsi da parte di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato;
- il cui concorrente, costituito da un consorzio di cooperative o consorzio stabile, non abbia indicato il consorziato per il quale concorre, oppure che tale consorziato incorra in una delle cause di esclusione di cui al presente punto;
- il cui concorrente, qualora abbia fatto ricorso all'avvalimento, non abbia rispettato quanto prescritto dalla norma e dal presente Disciplinare; le cause di esclusione di cui ai precedenti punti operano anche nei confronti dell'impresa ausiliaria.

3. Sono escluse dopo l'apertura della busta interna contenente l'offerta qualitativo-economica le offerte:

- mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
- che rechino l'indicazione di canone per l'espletamento del servizio maggiore o uguale all'importo a base d'appalto;
- che rechino incremento del tasso d'interesse debitore superiore a due punti percentuali;
- che rechino, in relazione all'indicazione delle offerte in lettere, segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, che non siano espressamente confermate con sottoscrizione a margine o in calce da parte del concorrente;
- che contengano condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti della Stazione Appaltante;
- che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, non contengano l'impegno a costituirsi o che l'impegno non indichi l'operatore economico candidato capogruppo o contenga altre indicazioni incompatibili con la condizione di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ai sensi di legge;

4. Sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte:
- di concorrenti che si trovino, con riferimento ad un altro offerente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, oppure in altra relazione, anche di fatto, quale una reciproca commistione di soggetti con potere decisionale o di rappresentanza, anche con riguardo ad un operatore economico raggruppato in caso di raggruppamento temporaneo, o ad un consorzio indicato per il quale il consorzio concorre in caso di consorzio, o ad un operatore economico ausiliario, e non abbiano dichiarato tale condizione;
 - di concorrenti che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione Appaltante;
 - in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, espressamente previste dal presente Disciplinare, ancorché non indicate nel presente elenco;
 - in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico;
 - le cui offerte qualitativo-economiche siano in contrasto con disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili.

Art.12 - Modalità di svolgimento della gara e aggiudicazione

1. Fase iniziale di ammissione alla gara:

- a) il soggetto che presiede il seggio di gara, il giorno fissato per l'apertura dei plichi pervenuti, in seduta pubblica, dopo aver ammesso i soli plichi pervenuti nei termini, provvede a verificare:
- la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
 - dopo l'apertura dei plichi non esclusi, la correttezza formale e il confezionamento della busta interna contenente l'offerta qualitativo-economica, apponendovi all'esterno la propria firma e a far apporre la firma almeno di uno dei componenti del seggio di gara;
- b) il soggetto che presiede il seggio di gara, sulla base della documentazione contenuta nella busta "A - Documentazione amministrativa", provvede inoltre a verificare:
- che i concorrenti abbiano presentato le dichiarazioni prescritte;
 - che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, non abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, pena l'esclusione di entrambi dalla gara;
 - che i consorziati, per conto dei quali i consorzi hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma, pena l'esclusione dalla gara;
 - che i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma, pena l'esclusione dalla gara sia del consorzio che del consorziato o dei consorziati indicati;
 - che gli operatori economici ausiliari non abbiano presentato offerta autonomamente o in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici diversi da quelli eventualmente raggruppati o consorziati con essi medesimi;
- c) il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a proclamare l'elenco dei concorrenti ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi, esponendo per questi ultimi le relative motivazioni;

2. La valutazione delle offerte qualitativo-economiche, costituite esclusivamente da elementi numerici, non richiede il ricorso a giudizi discrezionali, né comparativi, per cui la Commissione giudicatrice, proseguendo la seduta pubblica - ovvero in altra seduta pubblica - procede all'assegnazione dei punteggi, secondo i criteri stabiliti dal presente disciplinare, con le seguenti modalità:

- a) il soggetto che presiede la Commissione giudicatrice procede all'apertura delle buste contenenti le offerte qualitativo-economiche e in sequenza e provvede a valutare la correttezza formale delle sottoscrizioni e dell'indicazione dei prezzi offerti e l'assenza di abrasioni o correzioni non

- confermate;
- b) il soggetto che presiede la Commissione provvede:
- alla lettura ad alta voce, per ciascun concorrente, dei prezzi offerti per l'espletamento del servizio (in cifre e lettere);
 - ad apporre in calce all'offerta la propria firma e a far apporre la firma di almeno uno dei Commissari; tale adempimento è effettuato anche per le offerte eventualmente escluse;
 - all'assegnazione dei punteggi alle singole offerte;
 - alla somma dei punteggi relativi alle offerte qualitative con i punteggi relativi alle offerte economiche;
- c) il soggetto che presiede il seggio di gara provvede infine a redigere la graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, in ordine decrescente.
3. L'aggiudicazione è disposta nei confronti del soggetto che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, e cioè che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto (massimo 100 punti).
4. A parità di punteggio complessivo, l'aggiudicazione è disposta in favore dell'offerente che ha conseguito il miglior punteggio in relazione all'offerta economica di riduzione del canone annuo posto a base d'asta. In caso di ulteriore parità si procede a sorteggio.
5. Si procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
6. Il Comune si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna delle offerte si rivela conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
7. L'aggiudicazione, mentre è immediatamente vincolante per l'aggiudicatario, non vincola il Comune fino al momento della stipula del contratto, riservandosi il Comune medesimo, fino a quel momento, il pieno diritto di annullare o revocare l'aggiudicazione. In detta eventualità, nessun indennizzo, né rimborso spese, sono dovuti all'aggiudicatario.
8. Il Comune, laddove esigenze di servizio lo richiedano, può dichiarare l'offerta impegnativa per il concorrente aggiudicatario immediatamente dopo l'aggiudicazione e anche prima della stipulazione del contratto. In tal caso, l'aggiudicatario deve senz'altro ritenersi obbligato, dal giorno 1.1.2018, a dare esecuzione al servizio nei modi previsti dal bando di gara, dal presente disciplinare, dalla convenzione, dall'offerta e dal provvedimento di aggiudicazione.
9. Qualora in sede di verifica dei requisiti dichiarati dalle imprese concorrenti, è accertata la falsità di dichiarazioni, il Comune procede alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria, con facoltà di esclusione del concorrente dalle successive gare dell'Ente, fatta salva la richiesta di risarcimento dei danni ulteriori. Qualora, dalle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale, economico-finanziario e tecnico-professionale, è accertato che l'aggiudicatario non è in possesso di alcuni di essi, lo stesso è dichiarato decaduto dall'aggiudicazione definitiva.
10. Il Comune può revocare l'aggiudicazione se l'aggiudicatario non interviene alla stipulazione del contratto entro il termine indicato con comunicazione scritta. In caso di mancata aggiudicazione per fatti riconducibili all'aggiudicatario, l'Amministrazione ha facoltà di aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria, laddove accetti di migliorare la propria offerta e uniformarla a quella presentata dall'iniziale aggiudicatario.

Art.13 - Verbalì di gara

1. Tutte le operazioni sono verbalizzate. Sono verbalizzate altresì le motivazioni relative alle esclusioni.
2. I soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, purché muniti di delega o procura, oppure dotati di rappresentanza legale dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni. Il soggetto che presiede il seggio di gara annota tali osservazioni, allegando al verbale eventuali note

scritte del concorrente, qualora le giudichi pertinenti al procedimento di gara.

Art.14 - Stipulazione del contratto

1. La stipulazione del contratto ha luogo entro sessanta giorni dalla data in cui è divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva e comunque non prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 32, co.9, del D.Lgs. n.50/2016.
2. Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa.
3. Fanno parte integrante del contratto la convenzione, l'offerta qualitativo-economica, la garanzia fideiussoria e ogni documento utile alla regolazione del rapporto fra Comune e Tesoriere.
4. Sono a carico dell'aggiudicatario, senza diritto a rivalsa, le spese, le imposte e le tasse relative alla stipulazione e alla registrazione del contratto.

Il Responsabile del Settore
F.to Dott.ssa Rosa Pace